



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0004201 - 02/08/2013 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO:ab

Roma, - 2 AGO. 2013

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Reggio Emilia
Via R. Livatino, n. 3
42124 – Reggio Emilia**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 193/2013 - Certificato iscrizione - dati obbligatori

Con riferimento al Vs. quesito pervenuto in data 1 luglio 2013 con il quale si chiede se il certificato di iscrizione debba contenere anche l'indicazione del procedimento disciplinare in corso, si osserva quanto segue.

E' ormai una prassi consolidata quella di riportare la menzione dell'esistenza del provvedimento disciplinare a carico dell'intestatario all'interno del certificato di iscrizione semplice. E' infatti pacifico che ogni certificazione rilasciata dall'Ordine ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. o) del D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 si riferisca non solo ai dati obbligatori dell'Albo ex art. 34 dell'Ordinamento professionale ma anche a quei "provvedimenti che comportano la sospensione o l'interruzione dell'esercizio della professione, i quali, per loro stessa natura, devono considerarsi anch'essi soggetti ad un regime di ampia conoscibilità"¹. Nello stesso senso deponiva già l'art. 61 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy) che, in materia di comunicazione e diffusione dei dati inseriti nell'Albo professionale, aveva già previsto la possibilità di menzionare "l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione".

Da ultimo, in occasione dell'istituzione dell'albo unico nazionale, il legislatore è intervenuto confermando ulteriormente quale sia il regime di pubblicità dei provvedimenti disciplinari, prevedendo che "Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti"².

Come si evince, tutte le norme che disciplinano la materia convergono sulla necessità di assicurare il massimo regime di pubblicità alle misure che incidono sullo status di esercente dell'iscritto, limitatamente al periodo in cui dispiegano la loro efficacia. Non altrettanto si può dire per l'eventuale annotazione della pendenza del procedimento disciplinare. Infatti, considerato che la posizione giuridica

¹ Decisione Garante Privacy 29 marzo 2001 sul ricorso presentato da un iscritto nei confronti dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

² Art. 3, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148".

di colui che è sottoposto a procedimento disciplinare non incide sul suo status di esercente, in presenza di una generica richiesta di certificato di iscrizione e, dunque, in mancanza di ragioni specifiche e prevalenti rispetto alla riservatezza dell'interessato, non si potrebbe giustificare la diffusione dell'informazione.

In conclusione, si ritiene che nel certificato di iscrizione semplice non debba essere menzionata l'esistenza di procedimenti disciplinari in corso al momento del rilascio del certificato.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Francesca Maione

